

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 75, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DUO)****(Causa T-182/16)**

(2016/C 222/35)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti**

*Ricorrente:* L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Guinot SAS (Parigi, Francia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «MASTER DUO» – Domanda di registrazione n. 11 577 574

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2916/2014-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 75, del regolamento n. 207/2009.
-